

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-768 del 16/02/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì e Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254
Proposta	n. PDET-AMB-2023-785 del 16/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, così come rettificata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3446 del 14/11/2014, Prot. Prov.le 105336/2014 e notificata dal SUAP in data 21/11/2014;

Dato atto che la stessa è stata aggiornata:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4816 del 11/09/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1647 del 05/04/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6584 del 14/12/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5134 del 08/11/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1170 del 10/03/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5276 del 22/10/2021.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla-osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 11/10/2022, acquisita al Prot. Com.le 118147 e da Arpae al PG/2022/167194 del 12/10/2022, da METAL WORK S.R.L. nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 130393 del 10/11/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/185853, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 24/11/2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 136347 da Arpae al PG/2022/193806;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 17/01/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- impatto acustico: Atto Prot. Com.le 20115 del 16/02/2023 a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, acquisito da Arpae al PG/2023/28181, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 (Prot. Prov.le 98332/2014) ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3214 del 21/10/14 prot. n. 98332/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/14 P.G.N. 82726, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. 3446 del 14/11/14 prot. n. 105366/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/11/14 P.G.N. 90097;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4816 del 11/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/10/17 P.G.N. 85361;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1647 del 05/04/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/18 P.G.N. 37555;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6584 del 14/12/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 31/12/2018 P.G.N. 113866;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5134 del 08/11/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/12/19 P.G.N. 110554;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1170 del 10/03/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 12/03/2021 P.G.N. 25590;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5276 del 22/10/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/10/2021 P.G.N. 112018.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto è inerente a quanto di seguito riportato:

acquisizione della totalità del capannone identificato come "edificio 2", la parte di capannone "nuova" sarà utilizzata come ampliamento del magazzino;
installazione, nella parte dell'edificio 2 già in uso, di una nuova macchina per il taglio laser anche di acciaio inox, potenzialmente funzionante 24 ore/giorno, da cui le nuove emissioni E36, derivante dal taglio vero e proprio, ed E37, derivante dal sistema di raffreddamento della macchina.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2022/168593 del 13/10/22, e successivo aggiornamento PG/2022/194706 del 25/11/22, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2022/168594 del 13/10/22, e successivo aggiornamento PG/2022/194733 del 25/11/22, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'emissione di sostanze pericolose legate all'attività di taglio laser di acciaio inox e in considerazione del contesto residenziale in cui si trova lo stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2022/187195 del 14/11/2022 il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che le modifiche prospettate dalla Ditta riguardano un ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione della totalità dell'edificio produttivo adiacente (edificio 2), ricompreso solo in parte nello stabilimento attualmente autorizzato (costituito dall'edificio 1 e parte dell'edificio 2), ha richiesto al Comune di

Forlì di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della attività da svolgere nel nuovo capannone (edificio 2), con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 137048 del 25/11/2022 acquisita al prot. di Arpae PG/2022/194274 del 25/11/2022, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici ha comunicato quanto di seguito riportato:

“.....

CONSULTATI

- la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 118147/2022 e segg.);
- gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 19 del PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC);

VERIFICATO

- che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree a vulnerabilità elevata – art. 50 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata dai perimetri dell'ambito fluviale del sistema fluviale Rabbi - Fascia fluviale di media pianura del fiume Montone - art. 54 delle norme di PSC;
- che la ditta svolge un'attività di carpenteria metalmeccanica, ricompresa nell'uso C6a (attività manifatturiere industriali e artigiane) di cui alla tab 1.2.5.1 del RUE d'Unione;
- che la ditta prevede l'installazione di una nuova attrezzatura di taglio laser all'interno di una parte dell'edificio produttivo adiacente (Fg 114, part. 112, sub 8) già oggetto di precedente AUA PG 92178/2021;
- che l'area interessata, sita in viale Bologna, risulta avere destinazione terziaria (T) ed è zonizzata come Sottozona T4 (n. 4) - Zone terziarie di espansione di nuova previsione da attuare - art. 115 delle norme di POC – e che tale previsione risulta attualmente decaduta per avvenuta decorrenza del termine quinquennale di validità del POC (in assenza di presentazione/attuazione di piano urbanistico attuativo PUA);
- che, pertanto, a far data dal 15/06/2021, ai sensi dell'art. 8 della LR 15/2013 sull'area in esame sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti limitatamente a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e cambio di destinazione d'uso;
- richiamate le integrazioni trasmesse per la precedente AUA PG 92178/2021 con note PG 87727/2021 (contratto locazione e visure) e PG 91845/2021 (titoli abilitativi e uso in atto nell'immobile interessato da AUA);
- visti in particolare gli allegati alla suddetta nota PG 91845/2021, in cui è riportata la destinazione funzionale di “CAPANNONE AD USO INDUSTRIALE” della porzione di capannone esistente (catastalmente distinta al Fg 114 part. 112, sub 8) interessata dalla istanza di AUA in oggetto
- Rilevato dall'elaborato “04-Planimetria_EMISSIONI_ATMOSFERA”, allegato alla nuova istanza di AUA PG 118147/2022, che la parte di capannone utilizzata è quella già interessata dalla precedente AUA PG 92178/2021, per la quale è già stata verificata la compatibilità urbanistica;

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito catastralmente distinto al foglio 114, part. 112, sub 8, per l'attività svolta dalla richiedente”;

Con nota prot. n. 2023/0002915/P del 04/01/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/1887 del 05/01/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

“In relazione all'oggetto, vista la richiesta di parere pervenuta in data 28/11/2022 ns. prot. 2022/0319777/A, valutata la documentazione agli atti, per quanto di specifica competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

con i limiti e le prescrizioni decisi da ARPAE e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Si precisa che, trattandosi di stabilimento già esistente da anni in contesto urbano prevalentemente residenziale, preso atto del dichiarato ciclo di funzionamento in continuo (24 ore al giorno) della nuova macchina da taglio Laser 5 e considerato che si intende tagliare anche acciaio inox, le condotte relative alle nuove emissioni devono essere portate almeno 1 mt oltre il colmo della copertura del capannone più alto dello stabilimento, al fine di favorire la dispersione delle emissioni stesse e renderle ancor meno impattanti sulle varie tipologie di recettori del contesto circostante”;

Con nota prot. n. PG/2023/4418 del 11/01/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E36 NUOVA – TAGLIO LASER

Nel punto di emissione nuovo E36 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di una macchina taglio laser (laser 5), la ditta dichiara che in tale punto taglierà anche acciaio inox.

L'attività di taglio laser/plasma è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera [autorizzati con Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999], al punto 4.13.16 [OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO. CON RAGGIO LASER] dell'allegato 4^o. Le sostanze inquinanti emesse sono polveri (valore limite 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO₂ (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc). L'attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.31 della DGR 2236/09 e s.m.i dove si fissa il valore limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc.

Inoltre il punto 4.13.16 dei CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a cartucce.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.02 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Questa lavorazione è simile a quelle svolte nelle emissioni E5 ed E6 già autorizzate e si ripropongono gli stessi limiti e le stesse prescrizioni.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E36	
Portata massima	11000 Nmc/h
Altezza	12 m
Durata	24 h/g
Sezione	0,6 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti come Ni	1 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E36;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale.

EMISSIONE E37 NUOVA – RICAMBI ARIA MACCHINE TAGLIO LASER

Le macchine per il taglio Laser necessitano di un cooler per il raffreddamento che utilizza aria aspirata all'interno del capannone per raffreddare un pacchetto di radiatori di raffreddamento. Questa nuova emissione, denominata E37 è da ritenersi non significativa e uguale alle emissioni E24, E25, E26 già autorizzate nella precedente autorizzazione (DET-AMB -2021-1170 del 10/03/2021) come sfiato e ricambi d'aria esclusivamente

adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.lgs 152/06. A questa tipologia di emissioni non si applica il titolo I della parte V del citato decreto
.....”.

Il responsabile dell'endoprocedimento, ai fini di una corretta gestione dell'impianto di abbattimento installato sulla nuova emissione E36, ha ritenuto di proporre anche per tale nuova emissione quanto già stabilito per le emissioni esistenti E3, E4, E5, E8, E9, E20, E23 , E27, E28 e E30 ai sensi del punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero:

- gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni esistenti E3, E4, E5, E8, E9, E20, E23 , E27, E28 e E30, e sulla nuova emissione E36, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere favorevole della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena con prescrizioni relative all'altezza del camino della nuova emissione, del parere favorevole del Comune di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3214 del 21/10/14 prot. n. 98332/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/14 P.G.N. 82726, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. 3446 del 14/11/14 prot. n. 105366/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/11/14 P.G.N. 90097;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4816 del 11/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/10/17 P.G.N. 85361;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1647 del 05/04/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/18 P.G.N. 37555;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6584 del 14/12/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 31/12/2018 P.G.N. 113866;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5134 del 08/11/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/12/19 P.G.N. 110554;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1170 del 10/03/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 12/03/2021 P.G.N. 25590;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5276 del 22/10/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/10/2021 P.G.N. 112018.

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 11/10//22 P.G.N. 118147, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E6 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (25,6 kW, a metano)

EMISSIONE E7 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (32,1 kW, a metano)

EMISSIONI E10, E11, E14, E16, E17, E18, E19, E21, E22 - CALDAIE RISCALDAMENTO CAPANNONE 1

(65 kW cad., a metano)

EMISSIONI E12, E13, E15 - CALDAIE RISCALDAMENTO CAPANNONE 1 (58,6 kW cad., a metano)

EMISSIONI E31, E32, E33, E34, E35 - AEROTERMI RISCALDAMENTO CAPANNONE 2

(100 kW cad., a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E24, E25, E26, E29, E37 - RICAMBI ARIA MACCHINE TAGLIO LASER

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D **EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di officina per la produzione di carpenteria metallica **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI E3 - TAGLIO AL PANTOGRAFO (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – TAGLIO LASER 1 (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONI E5 – TAGLIO LASER 2 (anche acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONI E8– TAGLIO LASER 3 (anche acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – PANTOGRAFO PER SMUSSI (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E20 – TAGLIO AL PANTOGRAFO (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONI E23 – SALDATURA (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro metallico e filtro in fibra di vetro

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONI E27 – PANTOGRAFO (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a maglie in metallo e filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONI E28– TAGLIO LASER 4 (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E30 – LEVIGATURA COSTA (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido tipo Venturi

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E36 – TAGLIO LASER 5 (anche acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. **La bocca del camino della nuova emissione E36 deve essere portata ad almeno 1 metro oltre il colmo della copertura del capannone piu' alto dello stabilimento (edificio 1 ed edificio 2)**, al fine di favorire la dispersione delle emissioni stesse e renderle ancor meno impattanti sulle varie tipologie di recettori del contesto circostante, come richiesto dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì con la nota prot. n. 2023/0002915/P del 04/01/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/1887 del 05/01/2023, riportata nel paragrafo A "PREMESSE".
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E36**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E36**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. I monitoraggi della emissione E36 dovranno essere effettuati mentre viene svolta l'attività di taglio laser su acciaio inox e tale condizione dovrà essere indicata nel relativo certificato analitico. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E3, E4, E5, E8, E9, E20, E27, E28, E30 e E36** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. I monitoraggi delle emissioni E5, E8 e E36 dovranno essere effettuati mentre viene svolta l'attività di taglio laser su acciaio inox e tale condizione dovrà essere indicata nel relativo certificato analitico.
7. Il monitoraggio periodico annuale per la **emissione E23** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di materiale di apporto per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul **registro** di cui al successivo punto 9. I consumi annuali di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **30 kg**.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E3, E4, E5, E8, E9, E20, E23, E27, E28, E30** e sulla **nuova emissione E36** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale di apporto per saldatura, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 7, relativamente agli impianti di cui alla **emissione E23**;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E3, E4, E5, E8, E9, E20, E23, E27, E28, E30** e sulla **nuova emissione E36**, così come richiesto al precedente punto 8.
10. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
- I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:
- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
- Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.
- In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari	Condotti rettangolari
--------------------	-----------------------

Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

11. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema

	frenante.
--	-----------

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
11. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il

campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

IMPATTO ACUSTICO**(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)**

Visto il nulla osta art. 8 c.6 L.447/95 allegato B della Det.-Amb. 2021-5276 del 22/10/21;

Visto il monitoraggio acustico acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 22405/22 in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato B "Impatto acustico" dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-5276 del 22/10/2021 contenente gli esiti dei rilievi acustici post operam, effettuati presso i ricettori R10 e R2 a verifica del rispetto del limite di immissione differenziale diurni e notturni;

Vista la domanda di modifica sostanziale in oggetto contenente la documentazione previsionale dell'impatto acustico redatta da TCA e riguardante l'inserimento di nuovo pantografo ed emissioni E36 e E37 da cui si evince che sono previsti i seguenti interventi di progetto:

- Inserimento nuova postazione taglio laser, nell'edificio 2, denominata laser 5, e relativo sistema di raffreddamento, cooler

- le sorgenti sonore associate sono rappresentate da:

Codice	Descrizione	Ubicazione	Periodo di funzionamento
A36	Filtro laser 5	a terra	24 ore
	Camino laser 5	a ca. 12 m	
A37	Cooler laser 5	a ca. 12 m	

Considerato che :

- si tratta di un'azienda che svolge attività in orario diurno e notturno con lavorazioni ridotte;
- durante il tempo di riferimento notturno (22,00-06,00) all'interno dei capannoni 1 e 2 dovranno essere svolte solo le attività di lavorazione indicate sotto:

a) all'interno del capannone 1 riconducibili alle sorgenti/emissioni di seguito indicate;

codice Sorgente	tipo sorgente	LW (dBA)
A1	locale compressori (n.4)	78.0
A4	camino macchina taglio laser 1	73.2
A8	Filtro e camino taglio Laser 3	82.9
A10-A19	N. 10 caldaie metano 65 kW	78.0
A 21- A22	N. 2 caldaie metano 65 KW	78.0
A24	espulsione raffreddamento cooler Laser 3	88.7
A26	espulsione raffreddamento cooler Laser 1	87.2

b) all'interno del capannone 2 (connesse all'utilizzo del laser 5) riconducibili alle sorgenti/emissioni:

Codice	Descrizione	Ubicazione	Periodo di funzionamento
A36	Filtro laser 5	a terra	24 ore
	Camino laser 5	a ca. 12 m	
A37	Cooler laser 5	a ca. 12 m	

Considerato inoltre che i ricettori individuati nella documentazione di impatto acustico sono gli stessi presentati negli elaborati precedenti (in Doima - Appendice 1) e nella fattispecie sono i seguenti:

- R1: ex recettore nelle precedenti valutazioni, ma ora acquisito e facente parte dell'ampliamento
- R2: edificio residenziale + sottotetto ora acquisto e costituente parte dell'ampliamento - Classe III
- R3: edificio residenziale a 3 piani - Classe III
- R4: edificio residenziale in costruzione a 2 piani - Classe IV
- R5: edificio residenziale 2 piani con bar al piano terra e produttivo/terziario lato Metal Work - Classe IV
- R6: edifici residenziali a 2 piani - Classe IV
- R7: edifici residenziali a 2 piani - Classe IV
- R8: edifici residenziali a ½ piani - Classe IV
- R9 edificio residenziale a 2 piani - Classe IV
- R10: edificio residenziale a 2 piani- Classe IV
- R11: edificio residenziale in costruzione a 2 piani - Classe III
- R12: gruppo di edifici residenziali a 2 piani - Classe III e Classe IV

- il funzionamento delle sorgenti esistenti è il seguente :

Codice Sorgente Rumore	Codice Emissione	Descrizione	Ubicazione	Periodo di funzionamento
A1 Locale compressori	/	Cabinato metallico con all'interno 4 compressori	a terra	24 ore
A2 Porta aperta	/	Porta di ingresso mezzi pesanti per scarico materiale	a terra	Diurno
A3 Filtro	E3	Filtro del pantografo 2	a terra	Diurno
A3 Camino		Camino del filtro	10 m	Diurno
A4 Camino	E4	Camino macchina taglio laser 1	10 m	24 ore
A5 Filtro	E5	Filtro del taglio laser 2	a terra	24 ore
A5 Camino		Camino del filtro	10 m	24 ore
A6 Porta aperta	/	Porta di ingresso mezzi pesanti per scarico materiale	a terra	Diurno
A7/1 Muletto	/	Muletto elettrico durante le operazioni di carico prodotto finito	a terra	Diurno
A7/2 Muletto	/	Muletto elettrico durante le operazioni di deposito rottami ferrosi	a terra	Diurno
A8 Filtro	E8	Filtro del taglio laser 3	a terra	24 ore
A8 Camino		Camino del filtro	10 m	24 ore
A9 Filtro	E9	Filtro del pantografo smussi	a terra	Diurno
A9 Camino		Camino del filtro	10 m	Diurno
A10 Caldaia	E10	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A11 Caldaia	E11	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A12 Caldaia	E12	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A13 Caldaia	E13	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A14 Caldaia	E14	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A15 Caldaia	E15	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A16 Caldaia	E16	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A17 Caldaia	E17	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A18 Caldaia	E18	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore

Codice Sorgente Rumore	Codice Emissione	Descrizione	Ubicazione	Periodo di funzionamento
A19 Caldaia	E19	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A20 Filtro	E20	Filtro del pantografo 1	a terra	Diurno
A20 Camino		Camino del filtro	10 m	Diurno
A21	E21	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A22	E22	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 65 Kw	a terra	24 ore
A23	E23	Camino impianto di saldatura	a terra	Diurno
A24	E24	Camino di espulsione aria di raffreddamento cooler laser 3	4 m	24 ore
A25	E25	Camino di espulsione aria di raffreddamento cooler laser 2	4 m	24 ore
A26	E26	Camino di espulsione aria di raffreddamento cooler laser 1	4 m	24 ore
A27 Filtro	E27	Filtro del pantografo	a terra	Diurno
A27 Camino		Camino del filtro	11 m	Diurno
A28 Filtro	E28	Filtro Laser 4	a terra	24 ore
A28 Camino		Camino laser 4	10 m	24 ore
A29	E29	Camino di espulsione aria di raffreddamento cooler laser 4	4 m	24 ore
A30 Filtro	E30	Abbattitore ad umido sbavatrice	a terra	Diurno
A30 Camino			10 m	Diurno
A31 Caldaia	E31	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 100 Kw	a terra	Diurno
A32 Caldaia	E32	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 100 Kw	a terra	Diurno
A33 Caldaia	E33	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 100 Kw	a terra	Diurno
A34 Caldaia	E34	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 100 Kw	a terra	Diurno
A35 Caldaia	E35	Caldaia a metano per riscaldamento capannone da 100 Kw	a terra	Diurno

Tabella 2: descrizione delle sorgenti sonore.

Atteso che il TCA:

- al fine di valutare l'impatto acustico dell'assetto modificato, ha effettuato una simulazione modellistica con l'ausilio di Software previsionale (Sound Plan), utilizzando per le nuove sorgenti i dati di potenza forniti dal costruttore. Nella simulazione sono state considerate cautelativamente tutte le sorgenti sonore in funzione, attivabili nel periodo di funzionamento previsto.

- a verifica della compatibilità acustica allega anche i dati relativi alle misurazioni, così come da prescrizione del vigente nulla-osta acustico, effettuate ai recettori R2 e R10. I risultati finali ottenuti hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni nei confronti di tutti i recettori. (Classe IV e Classe III)

- ha dichiarato di aver effettuato le valutazioni considerando cautelativamente il massimo regime di funzionamento (maggiore impatto acustico) dell'attività con tutte le sorgenti attivate

Atteso inoltre che:

- per quanto sopra, si valuta positivamente quanto presentato; si ritiene comunque che le valutazioni effettuate dal TCA debbano essere suffragate da misure di verifica post operam da effettuare presso i due recettori succitati, maggiormente impattati dalle immissioni acustiche prodotte della ditta;

- sulla base delle simulazioni la modifica prevista non determina il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali ai recettori limitrofi, tuttavia l'analisi dei dati in uscita dal modello di simulazione evidenzia un

apprezzabile peggioramento ai recettori limitrofi lato via Scariolanti e si ritiene pertanto che le valutazioni del TCA debbano essere verificate tramite l'effettuazione di un rilievo fonometrico in periodo notturno, da effettuare presso il recettore maggiormente esposto (R12-4)

Viste le valutazioni del TCA ;

Visto il parere Arpae favorevole/condizionato prot.18247 del 13/02/2023;

Atteso che necessita un aggiornamento del nulla-osta acustico;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. la ditta dovrà svolgere le attività (tra cui anche taglio ferro con pantografo e saldatura), ovvero attivare le sorgenti rumorose nel solo periodo diurno (6.00-22.00) ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2;
2. durante il tempo di riferimento notturno (22,00-06,00) all'interno dei capannoni 1 e 2 dovranno essere svolte solo le attività di lavorazione indicate sotto:

a. all'interno del capannone 1 riconducibili alle sorgenti/emissioni di seguito indicate:

codice Sorgente	tipo sorgente	LW (dBA)
A1	locale compressori (n.4)	78.0
A4	camino macchina taglio laser 1	73.2
A8	Filtro e camino taglio Laser 3	82.9
A10-A19	N. 10 caldaie metano 65 kW	78.0
A 21- A22	N. 2 caldaie metano 65 KW	78.0
A24	espulsione raffreddamento cooler Laser 3	88.7
A26	espulsione raffreddamento cooler Laser 1	87.2

b. all'interno del capannone 2 (connesse all'utilizzo del laser 5) riconducibili alle sorgenti/emissioni:

Codice	Descrizione	Ubicazione	Periodo di funzionamento
A36	Filtro laser 5	a terra	24 ore
	Camino laser 5	a ca. 12 m	
A37	Cooler laser 5	a ca. 12 m	

3. le lavorazioni di cui ai punti 2 (attività con laser e piegatura delle lamiere) svolte nel periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) dovranno essere effettuate mantenendo chiusi portoni e finestre;
4. dovrà essere mantenuto in essere e manutentato il silenziatore dissipativo a setti paralleli, installato presso la sorgente identificata come A 26 cooler Laser 1, contro eventuali effetti di usura/corrosione e/o modifiche strutturali che ne possono variare, nel tempo, le caratteristiche
5. Entro 2 mesi dalla messa a regime delle nuove emissioni A36 e A37 e comunque entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale in una relazione tecnica a firma di un TCA, contenente, gli esiti dei rilievi acustici post operam, da effettuare presso il ricettore R12-4 a verifica del rispetto del limite di immissione differenziale notturno. La relazione dovrà contenere, per ogni rilievo, descrizione delle modalità d'esecuzione, indicazione del punto di misura, durata e time history. Le suddette misure, dovranno avere congrua durata, e dovranno essere effettuate tenendo conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore e della contemporaneità delle stesse; in particolare la misura dovrà essere effettuata con con il laser 5 (capannone 2) a pieno regime di utilizzo; dovrà inoltre, essere verificata l'eventuale presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza;
6. qualora, gli esiti delle misure di cui al punto 5 dovessero evidenziare criticità acustiche presso il/i ricettore/i

individuato/i, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica, relativo alle opere di contenimento da attuare per ricondurre il rumore entro i limiti di legge, indicando anche i tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore, ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi limitrofi dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.